

# **Ordinanza sullo stato civile (OSC)**

## **Modifica del XXX**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 aprile 2004<sup>1</sup> sullo stato civile è modificata come segue:

*Art. 16 cpv. 7 e 8*

<sup>7</sup> L'autorità dello stato civile denuncia alle competenti autorità cantonali di perseguimento penale i reati che constata nell'esercizio delle proprie funzioni (art. 43a cpv. 3<sup>bis</sup> CC); sottopone loro i documenti per i quali vi è il fondato sospetto che siano stati contraffatti o impiegati illecitamente. Le autorità competenti adottano senza indugio le misure di protezione necessarie.

<sup>8</sup> L'autorità dello stato civile che ha motivo di ritenere nullo un matrimonio o un'unione domestica registrata ne informa l'autorità competente per promuovere l'azione di nullità (art. 106 cpv. 1 secondo periodo CC e art. 9 cpv. 2 secondo periodo LUD); ne avverte l'autorità di vigilanza.

*Art. 18 cpv. 1 lett. m e o*

<sup>1</sup> La firma autografa va apposta in presenza della persona competente per la ricezione o la documentazione su:

- m. la dichiarazione concernente le condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 65 cpv. 1 e 2);
- o. la dichiarazione concernente le condizioni per la registrazione dell'unione domestica registrata (art. 75d cpv. 1 e 2).

*Art. 23 cpv. 5*

<sup>5</sup> La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall'articolo 16 capoverso 7. L'obbligo d'informare l'autorità competente per l'azione di nullità dei matrimoni o delle unioni domestiche registrate viziate da una causa di nullità è retto dall'articolo 16 capoverso 8.

<sup>1</sup> RS 211.112.2

*Art. 46 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> A titolo di provvedimento superprovvisorio ai sensi del capoverso 1 lettera c, l'autorità di vigilanza dispone in particolare il blocco della divulgazione dei dati dello stato civile se è in corso una procedura di annullamento del matrimonio o dell'unione domestica registrata.

*Art. 50 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'autorità di vigilanza che riceve una domanda di riconoscimento di un matrimonio celebrato all'estero da un minore lo comunica all'autorità di protezione del minore del luogo di domicilio di quest'ultimo.

*Art. 64*

<sup>1</sup> Alla domanda d'esecuzione della procedura preparatoria i fidanzati allegano i documenti seguenti:

- a. i certificati del loro attuale domicilio;
- b. i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi, la filiazione, lo stato civile (persone che sono state sposate o che hanno vissuto in unione domestica registrata: data dello scioglimento del matrimonio o dello scioglimento dell'unione domestica registrata) nonché i luoghi di appartenenza e la cittadinanza se i dati dei fidanzati non sono ancora stati documentati nel sistema oppure se i dati disponibili non sono corretti, completi o aggiornati;
- c. i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi e la discendenza dei figli in comune se il rapporto di filiazione non è ancora stato documentato nel sistema oppure se i dati disponibili non sono corretti, completi o aggiornati.

<sup>2</sup> I fidanzati che non hanno la cittadinanza svizzera allegano inoltre un documento che provi la legalità del loro soggiorno in Svizzera fino al giorno in cui è prevista la celebrazione del matrimonio.

*Art. 65 cpv. 2 e 2<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> L'ufficiale dello stato civile rende attenti i fidanzati del loro obbligo di dire la verità e li avverte delle conseguenze penali in caso di:

- a. matrimonio forzato (art. 181a del Codice penale<sup>2</sup>; CP);
- b. reati contro l'integrità sessuale (art. 187-200 CP);
- c. crimini o delitti contro la famiglia (art. 213-220 CP)
- d. falsità in atti (art. 251-257 CP);
- e. violazione agli articoli 115-122 della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>3</sup> sugli stranieri.

<sup>2</sup> RS 311.0

<sup>2bis</sup> L'ufficiale dello stato civile autentica le firme.

*Art. 66 cpv. 2 lett. f*

<sup>2</sup> Inoltre, esso esamina se:

- f. sussistono circostanze secondo cui la domanda manifestamente non corrisponde alla libera volontà dei fidanzati (art. 99 cpv. 1 n. 3 CC).

*Art. 67 cpv. 2, 3 e 6*

<sup>2</sup> Se sono soddisfatti i requisiti secondo l'articolo 66 capoverso 2, l'ufficio dello stato civile comunica ai fidanzati per scritto che il matrimonio può essere celebrato. Concorda con loro i dettagli della celebrazione oppure li indirizza all'ufficio dello stato civile che hanno scelto per il matrimonio.

<sup>3</sup> Se i requisiti non sono soddisfatti o se permangono seri dubbi, l'ufficio dello stato civile rifiuta di celebrare il matrimonio.

<sup>6</sup> La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall'articolo 16 capoverso 7.

*Art. 71 cpv. 5*

<sup>5</sup> Se sussistono circostanze secondo cui la domanda di matrimonio manifestamente non corrisponde alla libera volontà dei fidanzati, l'ufficiale dello stato civile rifiuta di celebrare il matrimonio e annulla l'autorizzazione della celebrazione mediante una decisione scritta notificata ai fidanzati e all'ufficiale dello stato civile che ha svolto la procedura preparatoria. Denuncia i fatti alle autorità di perseguimento penale (art. 16 cpv. 7).

*Art. 73 cpv. 2 lett. b e 3*

<sup>2</sup> La domanda deve essere presentata all'ufficio dello stato civile che celebra il matrimonio. Occorre allegare:

b. i documenti di cui all'articolo 64.

<sup>3</sup> Simultaneamente con la decisione sulla domanda di autorizzazione l'autorità di vigilanza decide sull'esecuzione nella forma scritta della procedura preparatoria del matrimonio (art. 69).

*Art. 74*

*Abrogato*

*Art. 74a cpv. 8*

<sup>8</sup> La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall'articolo 16 capoverso 7.

*Art. 75 cpv. 2*

<sup>2</sup> La competenza e la procedura sono rette per analogia dalle disposizioni sulla procedura preparatoria del matrimonio in Svizzera (art. 62–67, 69 e 74a). Se non vi è domicilio in Svizzera, è competente l'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza della fidanzata o del fidanzato.

*Art. 75d cpv. 2 e 2<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> L'ufficiale dello stato civile rende attenti i partner del loro obbligo di dire la verità e li avverte delle conseguenze penali in caso di:

- a. unione domestica forzata (art. 181a CP<sup>4</sup>);
- b. reati contro l'integrità sessuale (art. 187-200 CP);
- c. crimini o delitti contro la famiglia (art. 213-220 CP)
- d. falsità in atti (art. 251-257 CP);
- e. violazione agli articoli 115-122 della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>5</sup> sugli stranieri.

<sup>2bis</sup> L'ufficiale dello stato civile autentica le firme.

*Art. 75e cpv. 2 lett. e*

<sup>2</sup> Inoltre, esso esamina se:

- e. sussistono circostanze secondo cui la domanda manifestamente non corrisponde alla libera volontà dei partner (art. 6 cpv. 1 LUD).

*Art. 75f, al. 2, 3 e 6*

<sup>2</sup> Se sono soddisfatti i requisiti secondo l'articolo 75e capoverso 2, l'ufficio dello stato civile comunica ai partner per scritto che l'unione domestica può essere registrata. Concorda con loro i dettagli della registrazione oppure li indirizza all'ufficio dello stato civile che hanno scelto per la registrazione.

<sup>3</sup> Se i requisiti non sono soddisfatti o se permangono seri dubbi, l'ufficio dello stato civile rifiuta di registrare l'unione domestica.

<sup>6</sup> La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall'articolo 16 capoverso 7.

<sup>4</sup> RS 311.0

<sup>5</sup> RS 142.20

*Art. 75k cpv. 4*

<sup>4</sup> Se sussistono circostanze secondo cui la domanda di registrazione manifestamente non corrisponde alla libera volontà dei partner, l'ufficiale dello stato civile rifiuta la registrazione e annulla l'autorizzazione della registrazione mediante una decisione scritta notificata ai partner e all'ufficiale dello stato civile che ha svolto la procedura preliminare. Denuncia i fatti alle autorità di perseguimento penale, le quali adottano le misure di protezione necessarie (art. 16 cpv. 7).

*Art. 75m cpv. 8*

<sup>8</sup> La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall'articolo 16 capoverso 7.

## II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

GG MM 201A

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova